BANDO
SOPRA GL'ARCHIVII DEL STATO ECCLESIASTICO.





HENRICO del Titolo di S. Pudentiana Prete Card. Caetano di S. R. Chiesa Camerlengo.

SENDOSI scoperto con la publicatione dell'vltimo nostro Bando sopra l'Archiuio dello Stato Ecclesiastico, la negligenza quasi vniuersalmente vsata da Notarij di non portare le copie de loro roggiti ne gl'Archiuij, conforme all'altri Bandi passati, per ilche si saria potuto, & si potria contro essi procedere alle pene contenute in essi, nondimeno la Santità di N.S. per la sua solita clemenza, & come solo intenta al ben publico, hà risoluto per hora ordinare le prouisioni infrascritte.

Prima, che ogni Notaro, che secondo i Bandi precedenti non haurà date le copie de suoi roggiti, debba fra termine di quindici giorni dalla publicatione del presente Bãdo in ciascũ luogo, hauer portato in Archiuio del luogo i Protocolli, & Originali istessi, & quelli sotto chiaue da stare appresso detti Notarij (se così le parerà) rinchiusi, acciò nessuna persona, nè mãco l'Archiuista possa vederli, ò seruirsi di quelli; sotto pena à chi non li porterà, di cinquecento scudi d'oro, d'applicarsi la metà alla Camera Apostolica, & l'altra a' luoghi pij del luogo, & di rimanere in tanto sospesi dall'essercitio.

2 Che se mai alcuni di quelli Notarij, che hauerãno portati li protocolli loro in Archiuio, faranno, & lasciaranno le copie d'essi all'istesso Archiuista, all'hora quando gli hauranno portati, & non prima, sia lecito à essi ripigliarsi i suoi protocolli, & valersene come se mai non fossero stati portati in Archiuio.

3 Che gl'Archiuisti siano tenuti concedere commodità à quelli che (dopò portati da loro i sudetti originali nell'Archiuio) vorranno copiarli, ad effetto di lasciarui la copia, e ripigliarsi l'originale come si è detto, di potere copiare, concedendogli luogo, & hora commoda per tal effetto, ouero accommodãdogli vn libro de protocolli per volta, che possino riportarli à casa loro per tal'effetto, con farli obligare di riportargli, ouer le copie loro fra certo tempo conueniente, ad arbitrio dell'Archiuista.

4 Che per l'auuenire, debba ciascuno Notario, portare le copie de gl'Instromenti, ò Scritture che egli rogarà all'Archiuista, conforme all'antichi Capitoli, altrimente si procederà contro essi con ogni rigore all'essecutione delle pene d'essi Bandi, & quanto alli pagamenti da farsi per ordine d'archiuiare l'Instromenti, e polize, si debbano seruare le Tasse fatte nell'altri Bandi antichi, quali di nuouo si riferiscono nel presente Bando, & dette Tasse non si possino, nè debbano alterare in alcun modo; sotto pena di 500. scudi, & di priuatione dell'Offitio à chi contrauerrà.

Vltimo, che per il presente Bando nõ s'intẽde esser recesso da gl'altri Bandi fatti altre volte, saluo che nelle cose nel presente Bãdo espresse.

CAPITOLI ANTICHI.

PER prouedere alle spese, & carico di detti Archiuij, Archiuista, & sostituti, tanto per vitto, come per salarij, & altre cose che occorreranno per sua manutentione. S'ordina, che ogni Notario, nell'atto del stipulare, si faccia pagare dalli cõtrahenti, contribuẽdo la metà per vno, ò altrimente per rata, se saranno più li contrahenti, oltre alla sua solita mercede per l'Archiuista, conforme all'infrascritte Tasse, & quanto alle Scritture priuate, si paghi quando si presentaranno, & sigilleranno dall'Archiuista, & le Tasse sono queste, cioè.

Per ogni Instromento per qual si voglia contratto, fino à cento scudi		Per ogni poliza, & scrittura priuata, fino à scudi 25.	ƀ 2.÷
Da scudi cento fino à cinquecento.	ƀ 5.	Da scudi venticinque fino à cento.	ƀ 5.
Da scudi cinquecento fino à mille.	ƀ 10.	Da scudi cento, fino à cinquecento.	ƀ 10.
Da mille fino à qual si voglia somma.	ƀ 15.	Da cinquecento fino à mille.	ƀ 15.
	ƀ 20.	Da mille à qual si voglia somma.	ƀ 20.

Et di tutti quelli Instromenti, & polize priuate, che non contengono somma, ò importanza della cosa che si tratta, se li contrahenti non dichiareranno tal' importanza, debbano pagare baiocchi 20. ma dichiarando si debbi stare à tal lor dichiaratione, con il loro giuramento senz'altra proua, & quanto alli mandati di procura, si paghi mezzo grosso, & non più.

Et gli Notarij che si rogaranno de gl'Instromenti, siano com'è detto, obligati riscuotere detta Tassa, & fra tre giorni prossimi, dal dì della stipulatione hauer pagato all'Archiuista etiam del loro proprio, quando allegassero di non gli hauer riscuossi senz'alcuna replica, ne se gl'ammetta scusa alcuna, e non gli pagando fra detti tre giorni, caschino in pena del doppio, & più di 10. scudi, d'applicarsi la metà all'Archiuista, vn quarto all'accusatore, & vn'altro quarto all'essecutore irremissibilmente, & detti Notarij, non possino venire alla stipulatione, se prima non haueranno riscosso come di sopra.

Ma perche si presuppone, che per essere in alcuni luoghi le mercedi delli rogiti tenue in modo tale, che il Notario resta più aggrauato, & che per tal tenuità facilmente li contrahenti potranno pagare qualche mercede delle copie, ordiniamo, che li Gouernatori, ò altri Superiori de luoghi, debbano in virtù del presente Bando prima informarsi delle mercedi di tutti i rogiti, acciò si conosca doue veramente dette mercedi siano tenue, intendendosi che si debba hauer riguardo alle Tasse osseruate sin' al giorno della publicatione di detto nostro primo Bando, & non all'abuso che si fosse introdotto dopoi, con alterare tal mercedi, & in tal caso debbano i detti Gouernatori, secondo la qualità de luoghi, & le mercedi de rogiti, tassare anco vna mercede, da pagarsi dalle parti al Notaro, oltre il rogito per la copia da darsi all'Archiuio, purche il pagamento per qual si voglia Instrumento, non possa eccedere vn grosso per cento della detta copia, da darsi all'Archiuio se sarà di somma grossa, & se di picciola, meno, con esser però li Notari obligati à seruar le dette Tasse nelle mercedi di rogiti, & non alterarle; sotto le pene contenute nel detto nostro Bando.

Et vogliamo che il presente nostro Bando s'osserui in tutte le Città, Terre, & luoghi mediatè, & immediatè soggetti alla Sede Apostolica, nelli quali si debba publicare secondo il solito d'essi luoghi, & così publicato vogliamo che astringa ogn'vno come se fosse personalmente intimato. Datum Romæ in Camera Apostolica, die 17. Maij 1596.

Visa Tyberius Cerasius Clericus Cam. Apost. & Archiuiorum Præfectus.

IN ROMA, Appresso gli Stampatori Camerali 1596.

Tydeus de Marchis.